AVVISO PUBBLICO

Per la concessione temporanea di suolo pubblico finalizzata all'allestimento e alla gestione di una pista di pattinaggio su ghiaccio in Via Manzoni nei giardini davanti al Mu.Vi. a Viadana occasione del periodo natalizio 2026/2027

Premesso che la presente procedura ad evidenza pubblica non rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di atto avente ad oggetto l'utilizzazione dei beni appartenenti al patrimonio comunale disponibile, fatte salve le disposizioni del citato decreto richiamate nel presente avviso, in quanto non incompatibili con la procedura;

In esecuzione della Deliberazione di G.C. n. ___ del 30/10/2026 e della Determinazione del Responsabile incaricato di E.Q. Settore Tributi, Attività Produttive e Commercio – SUAP n. ___ del ___, con la quale è stato approvato il presente Avviso Pubblico.

SI RENDE NOTO CHE

Viene dato avvio alla procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento in concessione temporanea di suolo pubblico per l'allestimento e la gestione di una pista di pattinaggio su ghiaccio da collocarsi in Via Manzoni nei giardini davanti al Mu.Vi. a Viadana durante le festività natalizie 2026/2027.

Il presente avviso è finalizzato a ricevere direttamente Via Manzoni nei giardini davanti al Mu.Vi. a Viadana le offerte da parte dei soggetti interessati a partecipare alla presente selezione, pur non vincolando in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Art. 1 – Oggetto

Oggetto del presente avviso è la concessione temporanea di suolo pubblico per l'allestimento e la gestione di una pista di pattinaggio su ghiaccio da collocarsi in Via Manzoni nei giardini davanti al Mu.Vi. a Viadana con dimensioni di 12x15 mt o comunque compatibili con le misure dei giardini del MU.VI, come da planimetria allegata nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2026 e il 06 gennaio 2027, oltre al periodo necessario per l'allestimento e lo smontaggio (massimo 7 giorni prima e 7 giorni dopo).

Art. 2 – Finalità

L'Amministrazione Comunale, con l'allestimento della pista di ghiaccio durante il periodo natalizio in Via Manzoni nei giardini del Mu.Vi intende, vuole raggiungere i seguenti obiettivi:

- migliorare la vita sociale, dando valore alle attività commerciali e ai pubblici esercizi che operano in Centro Storico, proponendo un'iniziativa completa che raccolga, nel suo insieme, sport, animazione e intrattenimento e valorizzi il contesto artistico quale il Mu.Vi Viadana. L'obiettivo è anche attirare persone dai paesi limitrofi, per incrementare l'attività economica del centro storico;
- Integrare gli allestimenti posti in essere dal Comune di Viadana e dalle attività commerciali viadanesi.
- accrescere l'attrattività del centro storico, attraverso una sinergia di interventi volti a valorizzare e sottolineare l'identità storica e culturale della città, in continuità con i progetti recentemente realizzati dall'Ufficio Eventi e dall'Ufficio Cultura ed in particolare con gli eventi e gli allestimenti in programma per il Natale 2026.

Art. 3 – Condizioni generali

a) Caratteristiche dell'Impianto

- Si richiede alla ditta di proporre un progetto da allestire nell'area indicata nella planimetria allegata per l'installazione di una pista di pattinaggio, in Via Manzoni, mediante la predisposizione di una pista del ghiaccio

all’interno dei Giardini del Mu.Vi i, davanti all’ingresso del polo culturale della Città di Viadana.

- La pista potrà essere realizzata in diverse forme, purché conformi ai requisiti tecnici e dimensionali previsti dal presente Avviso e compatibili con l’area disponibile
- Il progetto e la realizzazione della pista di pattinaggio dovrà utilizzare solo le aree verdi e non gli spazi adibiti ad accessi al Mu.Vi che non dovranno essere occupati da nessun ingombro di cose o attrezzature. Nella predisposizione del progetto la ditta dovrà lasciare sui viali lo spazio necessario per il passaggio dei pedoni.
- il progetto dovrà includere l’allestimento dell’area oggetto di concessione e potrà essere corredato da un’adeguata proposta di eventi e spettacoli collaterali all’attività di pattinaggio.

b) Ingombri

L’operatore economico deve installare, allestire e gestire una pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico con le dimensioni di 12x15 mt o comunque compatibili con le misure dei giardini del MU.VI, come da planimetria allegata (Allegato 1).

c) Orari di apertura

L’apertura al pubblico della pista dovrà essere garantita quotidianamente per tutto il periodo previsto

dalla concessione con il seguente orario, fatto salvo impreviste e avverse condizioni meteo:

dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 20.00

sabato, domenica e nei giorni festivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20.00

Nelle giornate del 8, 24, 25 e 31 dicembre 2026 e 6 gennaio 2027 potranno essere concordati con l'Amministrazione orari diversi di apertura al pubblico.

L’area individuata permette di prevedere un ulteriore ingombro per impiantistica ed eventuale fabbricato temporaneo dove far alloggiare la biglietteria ed i pattini da ghiaccio, nonché l'alloggio dei contatori acqua ed energia elettrica necessari per la struttura.

Sarà inoltre concessa la possibilità, compatibilmente con lo spazio disponibile, di predisporre un’ulteriore area ludica a complemento della pista.

d) Oneri economici

Ogni onere per l’installazione, l’allestimento e la gestione della pista nei limiti di quanto indicato al successivo comma, nonché gli eventuali oneri tributari e spese SIAE, sono a carico del gestore.

Il contatore temporaneo per la fornitura dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento sarà posato a cura del Comune di Viadana che si accollerà le spese per l’energia fino ad un massimo di € 4.999,99. L’eventuale quota eccedente sarà a carico del concessionario.

La concessione di suolo pubblico è intesa a titolo gratuito.

Nulla in restituzione sarà preteso dal concessionario in caso di annullamento o sospensione dell'attività dovuti a comprovate cause di forza maggiore (ad es. avversità atmosferiche), ordine pubblico ed emergenza sanitaria.

e) Sicurezza

Il concessionario dovrà produrre, prima dell'avvio dell'attività, le dichiarazioni di conformità, le certificazioni e la

documentazione tecnica e di sicurezza previste dalla normativa vigente, riferite agli impianti e alle attrezzature effettivamente installati. L'impianto, l'allestimento e i relativi allacciamenti devono essere provvisti dalle certificazioni tecniche ed autorizzazioni necessarie per la loro utilizzazione.

Il gestore dovrà rispettare tutti i divieti di cui alla lettera g) del presente articolo.

Il gestore deve garantire il rispetto del decoro, dell'ordine pubblico e della sicurezza e osservare tutte le prescrizioni di legge, nonché presentare al Comune la certificazione di corretto montaggio e corretta installazione dell'attrazione, degli allacciamenti e delle strutture accessorie, nonché la correttezza dell'impianto elettrico, dell'impianto di illuminazione, dei gruppi elettrogeni a firma di tecnico abilitato ed ogni altra documentazione tecnica obbligatoria ai sensi di legge.

Il concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza dei luoghi di lavoro contenute nel D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.

Dovrà essere garantito il servizio di sicurezza dell'impianto, predisponendo il necessario piano di

safety e security e ogni altro atto necessario per l'assolvimento degli obblighi di *safety e security*.

La pista dovrà essere ben delimitata su tutto il suo perimetro e garantire il passaggio degli aventi diritto, dei pedoni in genere nonché dei mezzi di soccorso.

f) Impatto acustico

Le emissioni sonore della pista dovranno essere rispettati i limiti del Regolamento Comunale di attuazione del piano di zonizzazione acustica.

Il soggetto proponente dovrà proporre tutte le soluzioni possibili atte alla tutela dall'inquinamento acustico dei residenti e frequentatori delle aree circostanti. A tale scopo si richiede di corredare il progetto con la valutazione di impatto acustico, (con planimetria e accurata descrizione degli impianti e delle apparecchiature in riferimento alle sorgenti di rumore previste quali ventilazione, refrigerazione, diffusione sonora, etc.) redatta ai sensi della D.G.R. n. 673/2004 da un Tecnico competente in acustica, attestante il rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali.

Durante gli eventi Natalizi organizzati dal Comune di Viadana in Piazza Manzoni le emissioni sonore dovranno avere un livello tale da non sovrapporsi con le iniziative comunali. In taluni momenti potrà essere richiesto lo spegnimento della musica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: esibizione degli allievi della Scuola di Musica durante la cerimonia di accensione dell'albero di Natale dell''8 dicembre / durante il concerto Gospel in Piazza Manzoni del 27 dicembre / ecc.)

g) Gestione

È obbligatorio l'allestimento di una struttura per la fornitura di pattini e l'eventuale rimessaggio di materiali;

il Gestore ha la facoltà di prevedere e allestire ulteriori servizi accessori (es. area ludica, spettacoli su ghiaccio ecc.);

il Gestore deve provvedere alla manutenzione e pulizia giornaliera dell'area in cui è posta la pista di pattinaggio e dell'area immediatamente limitrofa, con raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività. In ogni caso è tassativamente vietato abbandonare rifiuti di ogni genere sul suolo pubblico.

Divieti e prescrizioni obbligatorie

In considerazione della particolare ubicazione dell'impianto, in prossimità del polo culturale Mu.Vi., della biblioteca comunale e dei relativi accessi, il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. **Divieto di utilizzo di gas combustibili.** È vietata l'installazione e l'utilizzo di apparecchiature e impianti alimentati a gas combustibile, compresi GPL e metano, nonché la detenzione e il deposito di bombole e serbatoi contenenti gas combustibili nell'area concessa e nelle relative pertinenze operative. Gli impianti e le attrezzature necessari al funzionamento della pista dovranno essere alimentati esclusivamente mediante energia elettrica.
2. **Divieto di allacciamenti non autorizzati.** È vietato effettuare allacciamenti autonomi, manomissioni o modifiche agli impianti elettrici e idrici comunali senza preventiva autorizzazione degli uffici competenti. Il Comune metterà a disposizione l'allacciamento alla rete elettrica secondo le condizioni previste dal presente Avviso. Ogni ulteriore collegamento dovrà essere preventivamente autorizzato e realizzato a regola d'arte.
3. **Divieto di scarichi non autorizzati.** È fatto assoluto divieto di versare o immettere nelle caditoie stradali, nei pozzetti, nelle griglie di raccolta delle acque meteoriche e nella rete fognaria oli, grassi, detergenti, sostanze chimiche, residui di lavorazione, acque di lavaggio contenenti sostanze inquinanti e qualsiasi altro materiale o liquido il cui scarico non sia espressamente autorizzato. Eventuali acque reflue derivanti dalla gestione e manutenzione della pista dovranno essere raccolte e smaltite nel rispetto della normativa vigente, secondo modalità preventivamente concordate con gli uffici competenti e, ove previsto, autorizzate.
4. **Divieto di utilizzo improprio delle fontanelle pubbliche.** È vietato utilizzare fontanelle pubbliche e altri punti di erogazione dell'acqua comunali per il lavaggio di attrezzature, utensili o materiali senza preventiva autorizzazione.
5. **Tutela del suolo pubblico e delle aree verdi.** È vietato danneggiare, alterare o imbrattare pavimentazioni, aiuole, alberature, arredi urbani e altri beni comunali. Il concessionario dovrà adottare idonei sistemi di protezione delle superfici interessate dall'installazione, evitando dispersioni di liquidi e sostanze che possano provocare danni o contaminazioni.
6. **Divieto di occupazione di spazi non autorizzati.** È vietato collocare attrezzature, materiali, mezzi o strutture al di fuori dell'area assegnata, nonché ostruire gli accessi al Mu.Vi., i percorsi pedonali e gli spazi necessari al transito dei mezzi di soccorso.

Responsabilità e conseguenze delle violazioni

Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle penali previste dall'articolo 14 e delle eventuali sanzioni stabilite dalla normativa vigente, previa contestazione degli inadempimenti secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Resta salva la facoltà del Comune di disporre la revoca della concessione nei casi di grave inadempimento, nonché di richiedere il risarcimento degli eventuali danni e il rimborso delle spese sostenute per la pulizia, la bonifica e il ripristino dei luoghi.

h) Altri adempimenti a carico del Gestore

Tutti gli adempimenti amministrativi ed operativi (risorse umane, strumentali e mezzi d'opera) richiesti dalla disciplina vigente e dalle autorità competenti per la sicurezza della pista di pattinaggio (ivi compreso il necessario Piano di *safety e security*);

il conseguimento di licenze, autorizzazioni, assensi, pareri, nulla osta previsti dalla vigente normativa in relazione alle attività da svolgere, in particolare il collaudo annuale dell'attrazione e il rilascio della licenza per l'installazione della pista di pattinaggio, ai sensi dell'art. 69 del TULPS e relativo regolamento;

nomina di un referente responsabile dell'intera organizzazione, sempre reperibile;

i permessi SIAE, in caso di diffusione musicale, ed eventuale deroga dei livelli acustici.

Art. 4 - Finanziamento dell'attività

La concessione temporanea per l'installazione e la gestione della pista di pattinaggio su ghiaccio è da intendersi a rischio e onere esclusivo del Gestore.

Il contatore temporaneo per la fornitura dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento sarà posato a cura del Comune di Viadana che si accollerà le spese per l'energia fino ad un massimo di € 4.999,99.

Ogni altra spesa per il funzionamento della pista dovrà essere finanziata dal Gestore esclusivamente attraverso le entrate derivanti dalla gestione dell'impianto e dai servizi accessori autorizzati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la vendita dei biglietti d'ingresso per l'utilizzo della pista di pattinaggio, i proventi derivanti dal noleggio di attrezzature (es. pattini) e i ricavi generati dalla fornitura di servizi accessori e complementari strettamente correlati all'attività della pista, purché espressamente autorizzati (es. punto ristoro temporaneo, vendita di gadget a tema, ecc.).

Resta espressamente inteso che la concessione non prevede l'erogazione di alcun contributo, sovvenzione o finanziamento a carico del Comune ulteriore rispetto a quanto previsto all'art. 3 punto d) per la realizzazione, l'allestimento, la gestione, la manutenzione, lo smantellamento finale dell'impianto o per la copertura di eventuali deficit gestionali. Il Concessionario solleva l'Ente concedente da qualsiasi ulteriore pretesa economica, finanziaria o risarcitoria derivante dalla gestione dell'attività.

Art. 5 – Requisiti di partecipazione

Possono partecipare imprese singole o associate, società, consorzi e cooperative iscritte alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto della concessione, purché in possesso dei requisiti di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

Si considerano in possesso di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa i soggetti di cui al precedente comma 1 che abbiano una esperienza almeno biennale in realizzazione e gestione di piste di pattinaggio su ghiaccio;

Il soggetto partecipante deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 36/2023 per contrattare con la Pubblica Amministrazione e nei suoi confronti non devono sussistere cause di decadenza o di sospensione del procedimento amministrativo di cui al D.lgs 6.9.2011 n.159, come risulta dagli allegati modelli di dichiarazione;

Rientrando la pista di pattinaggio tra le attività di cui all' art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337, la ditta dovrà garantire:

- certificazione annuale dell'attrazione;
- assicurazione di R. C. T. per danni verso terzi, ivi compresa l'Amministrazione Comunale, per lo svolgimento dell'attività;
- Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:
- una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94, 95 e 98 del D.Lgs 36/2023;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011;

- lo stato di fallimento, liquidazione, cessazione di società, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente legislazione;
- Per tutti i partecipanti è obbligatorio:
- non essere in stato di morosità nei confronti del Comune di Viadana;
- non avere alcuna lite pendente con il Comune di Viadana al momento della presentazione dell'offerta e non avere subito la revoca di contratti e/o provvedimenti di aggiudicazione;
- non aver commesso, secondo la legislazione vigente, violazioni gravi delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, né rispetto a quelle in materia di tutela della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- possedere la licenza per spettacoli viaggianti per quanto previsto dalla Legge 18 marzo 1968 n.337;
- per le imprese, essere iscritto al registro delle imprese presso la competente CCIAA o nell'albo delle imprese artigiane;
- possedere certificazione annuale dell'attrazione;
- essere in regola con l'assicurazione R.C. per lo svolgimento dell'attività;
- possedere licenza di Pubblico Spettacolo e codice identificativo rilasciati dal Comune di residenza, valida per tutto il territorio nazionale, in cui sia indicata l'attrazione.
- Il Comune di Viadana assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente, e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla selezione. Successivamente, nella fase di controllo, si procederà alla verifica della veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Art. 6 – Presentazione della manifestazione di interesse

I soggetti interessati devono far pervenire al Comune di Viadana la domanda di partecipazione alla procedura in oggetto esclusivamente mediante PEC all'indirizzo suap_sue@pec.comune.viadana.mn.it

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 7 NOVEMBRE 2026

L'istanza di partecipazione deve essere redatta esclusivamente sul modello allegato al presente Avviso (**Allegato 2**) e deve essere sottoscritta dal proponente con una delle seguenti modalità:

- con firma digitale;
- con firma olografa corredata da copia del documento di identità del firmatario.

Nell'oggetto della PEC inserire la seguente dicitura:

"
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER PISTA DI PATTINAGGIO NATALE 2026/2027

A pena di esclusione, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato quanto segue, in un unico file o in una cartella .zip da denominare "Offerta tecnica":

- proposta progettuale consistente in una relazione tecnica di max 5 pagine che descriva e riporti tutti gli elementi di valutazione di cui al successivo art. 8;
- documentazione tecnica relativa all'attrazione "Pista di Pattinaggio", prevista per le attività di "Spettacolo viaggiante", ai sensi del TULPS n. 773/1931 e s.m.i.;
- planimetria dell'area con indicazione della collocazione di tutte le strutture fisse con indicazione delle misure e accompagnata eventualmente da foto, rendering e schede tecniche.
- Il RUP ha la facoltà di richiedere ai partecipanti ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito alle proposte presentate, allo scopo di formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.
- Prima dell'esercizio dell'attività l'aggiudicatario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie e previste per l'attività richiesta.
- Il Comune di Viadana non si assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 7 - Cause di esclusione

Costituiscono motivo di esclusione:

- le domande pervenute oltre il termine e/o con modalità differenti da quelle richieste;
- presentate da soggetti diversi da quelli legittimati o prive dei requisiti di accesso;
- prive della documentazione richiesta;
- prive di firma dell'offerente o del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;
- le offerte condizionate, incomplete o espresse in modo indeterminato.
- Ai soggetti non ammessi per i motivi di cui sopra verrà data comunicazione formale.

Art. 8 - Sopralluogo

Prima della presentazione della domanda, i soggetti interessati possono effettuare un sopralluogo al fine di verificare tutte le condizioni dimensionali e tecniche necessarie per l'allestimento, ivi compresi gli allacciamenti per la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica, con verifica di congruità in merito al posizionamento dei punti di consegna e alle caratteristiche tecniche.

Il sopralluogo dovrà svolgersi previo accordo con gli uffici contattando l'Ufficio Eventi al n. 0375 786211 – n.mori@comune.viadana.mn.it

Art. 9 – Modalità di selezione, criteri di assegnazione e soccorso istruttorio

Nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e massima partecipazione, l'assegnazione della concessione temporanea di suolo pubblico avverrà secondo il criterio dell'ordine cronologico di ricezione delle domande, determinato dalla data e dall'ora di avvenuta consegna alla PEC comunale e riscontrabile presso il protocollo generale dell'Ente, previo esito positivo della verifica del possesso dei requisiti minimi e della conformità della proposta alle prescrizioni del presente Avviso.

Non si procederà all'assegnazione automatica sulla base del solo ordine di arrivo qualora la domanda, pur essendo la prima presentata in termini temporali, non soddisfi i requisiti soggettivi, professionali, tecnici e gestionali obbligatori

previsti dal presente Avviso, con particolare riferimento alla pista in materiale, alla compatibilità delle dimensioni e degli ingombri con l'area disponibile, agli orari minimi di apertura, alla sicurezza e agli obblighi di gestione.

Non sono previsti punteggi o valutazioni comparative tra le proposte conformi.

Qualora l'Amministrazione riscontri la mancanza, l'incompletezza o l'irregolarità di elementi non essenziali della domanda o della documentazione amministrativa allegata, il Responsabile del Procedimento attiverà il soccorso istruttorio, nel rispetto dei principi della Legge n. 241/1990, assegnando al partecipante un termine perentorio di 3 (tre) giorni lavorativi per provvedere alla regolarizzazione.

La regolarizzazione non potrà comportare modifiche sostanziali della proposta progettuale né consentire di acquisire successivamente requisiti obbligatori mancanti alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Se il partecipante sana la carenza entro il termine assegnato, la domanda mantiene la propria priorità cronologica originaria. In caso di mancata, tardiva o incompleta regolarizzazione, l'istanza sarà esclusa e l'Ufficio procederà all'esame della domanda successiva in ordine cronologico.

L'assegnazione diverrà esecutiva con la sottoscrizione del provvedimento finale di concessione da parte del Funzionario titolare di Elevata Qualificazione (E.Q.) del Settore competente.

Art.10 - Contratto di concessione

La stipula del contratto avverrà con scrittura privata, sotto forma di lettera commerciale. Il Comune può revocare la concessione per comprovati motivi di pubblico interesse.

Il Gestore decade dall'assegnazione qualora, prima dell'avvio del contratto, non risulta attivata la polizza RCT di cui agli artt. 5 e 12.

Art. 11 - Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza

Nei confronti del personale impiegato ed in relazione alla tipologia del contratto di lavoro, il concessionario è tenuto all'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi, fiscali e in ogni caso, a tutto quanto previsto per lo specifico settore di appartenenza.

12 - Danni, responsabilità e polizze assicurative

- Il Gestore assegnatario dell'area, dovrà assumersi ogni responsabilità per danni a cose, persone
- e/o animali dovuti all'attrezzatura utilizzata e alla gestione dell'attività.
- Il Gestore deve garantire le condizioni di sicurezza previste dalla legge per le strutture, gli allacciamenti a tutela dei partecipanti, dei dipendenti e dei cittadini.
- Presentare una cauzione di € 500,00 per il risarcimento di eventuali danni arrecati al Comune di Viadana nell'esercizio dell'attività di gestione della pista.
- Presentare adeguata polizza assicurativa R.C.T. nella quale sia riportata l'attrazione assicurata con il relativo Codice Identificativo e la quietanza di pagamento del premio in corso di validità.
- Resta in ogni caso inteso che sarà a carico al concessionario il risarcimento anche degli importi dei danni che non risultino risarcibili per carenza di copertura assicurativa o quando quest'ultima preveda l'applicazione di scoperti e/o franchigie contrattuali, come pure nel caso di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera il concessionario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti ai termini di legge. Il concessionario risponde

direttamente dei danni alle persone e/o cose, provocati nel corso dell'espletamento del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Art. 13 – Verifiche e controlli

Il Comune ha il potere di controllo e vigilanza sull'operato del Gestore durante la fase di allestimento della pista di ghiaccio e durante tutta la durata del rapporto concessorio.

I titoli abilitativi ed autorizzatori dovranno essere sempre tenuti a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente ad un documento di identità.

Art. 14 – Penalità e risoluzione del contratto

Sono previste le seguenti penali a carico del Gestore per le violazioni di seguito specificate:

- ritardo nell'avvio della pista di pattinaggio rispetto alla data della sua attivazione prevista nel presente
- Avviso: penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- ritardo nel disallestimento della pista di pattinaggio rispetto alla scadenza prevista nel presente Avviso:
- penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- irregolarità ed inadempimento nella gestione della pista di pattinaggio: penale nella misura compresa
- tra € 50,00 e € 100,00 in ragione della gravità del fatto per ogni inadempimento d'obbligo;
- mancato rispetto delle prestazioni riportate nella proposta progettuale, comportanti l'attribuzione di
- punteggio: penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

Per l'applicazione delle penali i giorni verranno conteggiati come naturali e consecutivi.

Le penali non verranno applicate qualora sia dimostrato che il ritardo o il fatto non sia imputabile al Gestore.

La contestazione dell'inadempienza è inviata per iscritto al Gestore, con indicazione di un termine, fissato in 5 giorni dalla data del suo ricevimento, per le eventuali controdeduzioni ovvero per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata.

Si darà corso all'applicazione delle penali nel caso in cui, entro il termine indicato dall'Amministrazione, gli elementi giustificativi non vengano forniti nei termini previsti o non siano ritenuti validi o l'inadempienza contestata, ove ciò sia possibile, non venga regolarizzata.

L'applicazione delle penali non preclude la revoca della concessione e l'ingiunzione di sgombero delle aree concesse, nonché il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 15 – Foro competente

Per la definizione di qualsiasi controversia, di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere, il foro competente è il Tribunale di Mantova.

Art. 16 – Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento 2016/679 (UE) i dati personali richiesti o acquisiti, obbligatori per le finalità connesse alla domanda presentata, saranno trattati dal Comune di Viadana in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno comunicati ai sensi della citata normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti alla domanda presentata.

Art. 17 - Pubblicazione

Il presente avviso, con i relativi allegati, è reso pubblico sull'Albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale www.comune.viadana.mn.it fino al 07/11/2025.

Informazioni

Dott.ssa Nadia Mori | Settore Tributi, Attività Produttive e Commercio - Suap

0375 786211 - n.mori@comune.viadana.mn.it

Allegati

1- Planimetria

2- Istanza di partecipazione

3- Documentazione fotografica dell'Area.

Il Responsabile del Servizio incaricato di E.Q. Settore Tributi
Attività Produttive e Commercio - SUAP
Dott.ssa Nadia Mori